

Bando "Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001", approvato con decreto n.809 del 24.1.2020

Risposte a domande frequenti

1. **D. Il bando individua come soggetti beneficiari le Piccole e Medie imprese con partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B o C; tuttavia, al punto A.3 c) viene richiesto che, se si tratta di imprese di servizi, siano costituite in forma di società. Significa che le imprese di servizi che possono partecipare al bando devono comunque essere registrate anche con i Codici Ateco B o C, oppure che possono partecipare anche le imprese di servizi aventi un diverso Codice di attività?**
R. Il Punto C), presente nel precedente bando analogo, è stato lasciato nel presupposto che un'impresa possa essere registrata con più Codici Ateco, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli relativi ai servizi. Tuttavia, resta ferma la condizione che per presentare la domanda di contributo occorre che l'impresa sia registrata anche nelle sezioni B o C del suddetto Codice.
2. **D. Le aziende che hanno partecipato al bando 2016-2019 possono partecipare a quello nuovo? Se sì, la domanda può essere presentata all'apertura del bando o bisogna aspettare la liquidazione del contributo a valere sul bando 2016-2019?**
R. Le aziende che hanno partecipato al bando 2016-2019 possono partecipare al nuovo bando per una diversa sede produttiva. In questo caso, la domanda potrà essere presentata anche prima della conclusione del procedimento avviato con il precedente bando. Se, invece, la domanda riguarda la stessa sede produttiva, è ovvio che la nuova domanda potrà riguardare esclusivamente l'adozione della ISO 50001. In questo caso, occorre attenersi a quanto previsto al punto B3 del nuovo bando e dovranno attendere che la conclusione del procedimento relativo a bando 2016-2019.
3. **D. Costi ammissibili ISO 50001: I fornitori di formazione devono essere enti di formazione accreditati oppure la formazione può essere erogata anche dall'azienda che fornisce prestazioni di consulenza?**
R. Le spese per la formazione del personale possono essere riconosciute solo se la formazione viene fornita da enti di formazione accreditati.
4. **D. Esiste un monte ore minimo relativo alla formazione?**
R. No, la durata potrà essere definita in base alle necessità dell'impresa.
5. **D. Il tempo di ritorno dell'investimento individuato dalla diagnosi e che l'azienda realizzerà dovrà essere al di sotto dei 4 anni, come nel precedente bando?**
R. No, l'impresa potrà scegliere l'intervento che preferisce, purché sia indicato nella diagnosi e consenta di ottenere un risultato oggettivamente quantificabile;
6. **D. Sono ammessi gli interventi di tipo gestionale come nel precedente bando?**
R. In linea generale, gli interventi dovranno comportare concreti investimenti per il miglioramento dei processi produttivi o per la climatizzazione delle sedi. Gli interventi gestionali saranno ammessi solo qualora siano adeguatamente documentati e non siano riconducibili a una mera buona manutenzione o gestione degli impianti.
7. **D. Il bando prevede che: "Le imprese obbligate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero iscritte negli elenchi pubblicati dalla CSEA- Cassa per i servizi Energetici e Ambientali sensi del d.m. 21.12.2017, potranno chiedere il contributo unicamente per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, escludendo dalle spese il costo sostenuto per la Diagnosi energetica, che dovrà comunque essere evidenziato all'atto della presentazione della domanda di contributo e rendicontato all'atto della presentazione della rendicontazione finale, relativa all'adozione del sistema di gestione ISO 50001 ". In che modo dovrà essere evidenziato in sede di presentazione della domanda / rendicontato in sede di rendicontazione?**

R. Il preventivo di spesa e la rendicontazione dovranno dettagliare i costi inclusi e dovrà risultare evidente che tali costi non comprendono anche i costi per la diagnosi.

8. **D. Il bando prevede: “La trasmissione alla Regione del rapporto di diagnosi, conforme ai requisiti di al punto B.2.1., della documentazione attestante l’intervento eseguito ed i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il modulo reperibile sul sito dell’Enea, debitamente compilato, deve avvenire entro 30 giorni dall’ultimazione dell’intervento stesso.” La data di ultimazione intervento coincide sempre con la data di pagamento della fattura di intervento?**

R. No

9. **D. Il bando prevede: “Le spese rendicontate... dovranno essere già quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione, fatte salve le spese che riguardano gli interventi di efficientamento energetico, dal momento che non rientrano tra le spese ammissibili di cui al punto B.3. Le spese relative agli interventi di efficientamento energetico dovranno comunque essere documentate ma potranno anche essere oggetto di impegni contrattuali con la previsione di pagamenti rateizzati o di noleggio pluriennale”. In questi casi, quale sarà la data di fine dell’intervento?**

R. L’intervento dovrà comunque essere già stato completato entro i 28 mesi dalla comunicazione regionale di ammissione del contributo, a prescindere dai tempi previsti da altre misure di agevolazione per l’erogazione dei relativi contributi.

10. **D. Per ISO 50001, è corretto affermare che sono ammessi anche i costi di mantenimento della certificazione sostenuti entro i termini di rendicontazione previsti dal bando?**

R. Sì, fermo restando che l’incarico di assistenza deve essere conferito dopo la comunicazione regionale di assegnazione del contributo.

11. **D. Il preventivo di spesa (e la successiva fattura) per la realizzazione della diagnosi deve essere rilasciato da soggetti elencati al punto B.3 del bando oppure può essere fornito da una società in cui il tecnico che predisporrà la diagnosi lavora o con cui collabora?**

R. Le spese ammissibili devono riguardare sempre spese vive. Pertanto, il tecnico che predisporrà la diagnosi non potrà essere un dipendente dell’impresa

12. **D. Nella rendicontazione relativa alla diagnosi energetica, oltre ai documenti indicati al punto C4 del bando, ne sono previsti altri? (es. relazioni tecniche, collaudi, ecc...)**

R. Qualora l’intervento realizzato non sia descritto in modo sufficientemente puntuale nella diagnosi e nella fatturazione o sia un intervento gestionale, Regione Lombardia potrà chiedere della documentazione integrativa.

13. **D. Per presentare la domanda deve essere caricato un preventivo di spesa. Se tale preventivo indica il costo della diagnosi energetica ma non riporta il costo dei dispositivi di misurazione, poiché non quantificabile con precisione prima di aver svolto la diagnosi, l’azienda può ugualmente ottenere il contributo sui dispositivi, nel caso in cui decida di installarli dopo aver svolto la diagnosi?**

R. No, come previsto al punto C 4 “Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determineranno proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato mentre il loro incremento non determinerà in nessun caso l’adeguamento in aumento del contributo assegnato.”

14. **D. Le spese di installazione dei dispositivi di misurazione sono ammissibili o rientra solo il costo di fornitura degli strumenti? Tra le spese di misurazione, può rientrare anche il costo per la loro successiva analisi?**

R. Le spese possono comprendere sia il costo dello strumento sia il costo per la sua installazione. L'analisi dei consumi dovrebbe rientrare nella consulenza prestata per redigere la diagnosi energetica o per seguire il processo di adozione della ISO 50001.

15. D. Le aziende già certificate ISO 50001 possono chiedere il contributo per adeguare il loro sistema di gestione all'edizione 2018 della norma?

R. No, il contributo è concesso solo alle PMI che non risultino già certificate ISO 50001.